



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

ORDINANZA N. 53 / 2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARE.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di zanzare appartenenti ai generi Aedes e Culex.

Considerato che nel corso dei periodi estivi dagli anni 2007 al 2015 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare.

Dato atto pertanto della gravità dei fenomeni manifestatisi, che comportano un pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale ripetersi del fenomeno.

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Casalecchio di Reno (BO) effettuerà direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo eventualmente con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati e in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua.

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute.

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara ha mostrato che nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno è presente una popolazione significativa di questo insetto.

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento da aprile–ottobre 2016 poiché, alla nostra latitudine, il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici in atto.

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini, agli amministratori condominiali ed a tutta la popolazione presente sul territorio comunale.

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune di Casalecchio di Reno provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare.

Visto il T.U. Leggi Sanitarie - RD. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23.12.1978, n.833;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la L.R. 4.5.1982, n.19;

Visto lo statuto del Comune di Casalecchio di Reno (Bo);

Visto il Regolamento Comunale di Igiene, sanità pubblica e veterinaria;

ORDINA

dal 20 aprile ad 31 ottobre 2016

A tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;
4. procedere, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. provvedere nei cortili, nelle scarpate e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
7. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori, come ad esempio pesci rossi;
8. curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara;
9. procedere a regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo, per un raggio di 20 m dalle abitazioni adiacenti, in modo da garantire una fascia di rispetto che non favorisca l'annidamento di insetti;
10. eseguire l'annaffiatura diretta di orti, cioè tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
11. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) presenti in orti o aree scoperte in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
12. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
13. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i

provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida,utilizzando preferibilmente prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

14. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
15. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
16. evitare raccolte di acqua in aree di scavo;
17. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
18. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque, utilizzando prodotti a base di *bacillus thuringiensis* alle dosi riportate in etichetta in ragione ai volumi d'acqua trattati, e con le modalità e frequenza indicate nonché effettuare tutte le operazioni manutentive per lo svuotamento tempestivo dell'acqua ivi contenuta, senza ristagni di acqua piovana.

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva per l'allevamento del pesce ecc.) di effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque, utilizzando prodotti a base di *bacillus thuringiensis* alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure introdurre negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione all'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti,

E' FATTO OBBLIGO

agli Amministratori Condominiali, ai Proprietari di Case Singole, ai Proprietari di appartamenti privi di Amministratore Condominiale, Ai Proprietari e/o Conduttori di aree e/o fabbricati di natura industriale/artigianale/commerciale, ai conduttori di vasche di laminazione o di bacini d'acqua di:

- conservare, per almeno fino al 30.04.2017, la documentazione attestante l'esecuzione dei trattamenti eseguiti nell'anno 2016;
- di esibire o consegnare, ad istanza dell'Amministrazione comunale o degli organi di controllo, lo scontrino comprovante l'acquisto del prodotto larvicida e/o il contratto con ditta specializzata in tali trattamenti.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Usl di Bologna, le Guardie Ecologiche Volontarie nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Le verifiche potranno avvenire anche tramite estrazioni a campione dei soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune di Casalecchio di Reno provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

RICORDA CHE

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del d.Lgs 267 del 2000.

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Casalecchio di Reno, lì 08/04/2016

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)